COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO

Provincia di Isernia

AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE NEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITÀ RILEVATE MEDIANTE DISPOSITIVO AUTOMATICO INSTALLATO LUNGO LA S.S. 652

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 24/09/2026, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa del Comune di Cerro al Volturno, nonché il relativo incarico di Elevata Qualificazione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 18/11/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto «Indirizzi per la pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato all'affidamento del servizio di patrocinio legale nei giudizi di opposizione ai verbali per violazioni dei limiti di velocità rilevate sulla S.S. 652»;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione dell'Area Amministrativa n. 127 del 26/11/2026, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico esplorativo, unitamente al relativo modello di manifestazione di interesse;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 1, 2 e 3, concernenti i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, nonché agli artt. 50 e 127, per quanto applicabili;
- la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
- la Legge 21 aprile 2023, n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;
- il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
- il D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con particolare riferimento all'art. 7, concernente le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada;

RICHIAMATI, altresì, gli orientamenti giurisprudenziali e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di affidamento dei servizi legali, con particolare riferimento:

- alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730;
- alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 2 aprile 2025, n. 2776;
- alla deliberazione ANAC n. 335 del 23 luglio 2025;

RENDE NOTO

che il Comune di Cerro al Volturno intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di professionisti legali e operatori economici qualificati, disponibili a svolgere il servizio di assistenza e patrocinio legale dell'Ente nei giudizi di opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità rilevate mediante il dispositivo automatico installato lungo la S.S. 652, secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate.

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Cerro al Volturno – Provincia di Isernia
Sede: Via Aldo Moro, n. 12 – 86072 Cerro al Volturno (IS).
Area competente: Area Amministrativa.
Responsabile: dott.ssa Adele Rossi.
PEC: protocollo@pec.comune.cerroalvolturno.is.it.
Sito istituzionale: https://comune.cerroalvolturno.is.it/i/

ART. 2 – FINALITÀ E NATURA DELL'AVVISO

Il presente avviso ha natura meramente esplorativa ed è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di professionisti e operatori economici qualificati, disponibili a svolgere il servizio di assistenza e patrocinio legale di cui al successivo art. 3, in vista dell'eventuale successivo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, ricorrendone i presupposti normativi.

L'iniziativa è volta ad assicurare un'adeguata apertura al mercato e a favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento.

L'attività istruttoria sarà articolata in due distinte fasi:

a) una prima fase, oggetto del presente avviso, finalizzata esclusivamente all'acquisizione delle manifestazioni di interesse e delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione;
b) una successiva fase, finalizzata all'acquisizione, mediante apposita lettera di richiesta di preventivo, delle proposte tecnico-professionali e organizzative, nonché dei preventivi economici, secondo condizioni e criteri di valutazione preventivamente definiti dall'Amministrazione.

Tale articolazione procedimentale costituisce modalità organizzativa di attuazione degli indirizzi formulati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 76 del 18/11/2026 ed è finalizzata a semplificare gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati nella fase preliminare, assicurando omogeneità e confrontabilità delle proposte nella successiva fase istruttoria.

Nell'ambito della presente fase esplorativa non è richiesta la presentazione di curriculum professionali, preventivi economici, relazioni tecnico-professionali o proposte organizzative, né si procederà all'attribuzione di punteggi o alla formazione di graduatorie.

Il presente avviso non costituisce indizione di una procedura di gara, proposta contrattuale o promessa al pubblico e non comporta l'assunzione di alcun obbligo di affidamento da parte dell'Amministrazione.

ART. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha ad oggetto l'assistenza, la rappresentanza e il patrocinio legale del Comune di Cerro al Volturno nei giudizi di opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità rilevate mediante il dispositivo automatico installato lungo la S.S. 652, instaurati dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.

In attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 18/11/2026, l'affidamento ha carattere unitario e riguarda fino a 100 giudizi di primo grado, ciascuno di valore non superiore a € 1.100,00.

Sono esclusi dall'oggetto del servizio i giudizi di impugnazione delle sentenze di primo grado, i procedimenti esecutivi e le ulteriori controversie non riconducibili alle fattispecie sopra individuate.

CPV	79112000-2 – Servizi di rappresentanza legale.

ART. 4 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio comprenderà, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività:

1. esame dei ricorsi introduttivi dei giudizi, dei verbali di accertamento e della documentazione trasmessa dagli uffici comunali competenti;
2. analisi delle questioni giuridiche e fattuali, definizione delle strategie difensive e individuazione, con gli uffici comunali, degli elementi documentali e istruttori necessari alla difesa dell'Ente;
3. predisposizione e deposito degli atti di costituzione in giudizio, delle memorie difensive, delle istanze e degli ulteriori atti processuali necessari;
4. rappresentanza e difesa dell'Ente, partecipazione alle udienze e svolgimento delle attività istruttorie e processuali fino alla definizione dei giudizi in primo grado;
5. monitoraggio delle scadenze processuali e tempestiva comunicazione agli uffici comunali degli adempimenti di loro competenza;
6. gestione coordinata e continuativa dei ricorsi che presentano questioni ricorrenti, anche mediante strategie difensive omogenee;
7. aggiornamento periodico dell'Amministrazione sullo stato dei procedimenti affidati;
8. tempestiva comunicazione degli esiti dei giudizi, trasmissione dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria e indicazione degli eventuali adempimenti conseguenti.

Le condizioni di dettaglio relative alle prestazioni richieste, alle modalità organizzative, ai tempi di esecuzione e agli obblighi dell'affidatario saranno definite nella documentazione relativa alla successiva fase di affidamento.

ART. 5 – CONSISTENZA E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune attiverà il servizio progressivamente, in funzione delle controversie instaurate e delle esigenze di difesa dell'Ente, entro il limite di cui all'art. 3 e senza un numero minimo garantito di giudizi.

Il mancato affidamento, totale o parziale, dei giudizi compresi nel limite massimo non dà titolo a compensi, risarcimenti o indennizzi, fatti salvi i diritti inderogabili previsti dalla legge.

ART. 6 – CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO DEL SERVIZIO

Il valore stimato del servizio è determinato partendo dai valori medi delle quattro fasi processuali previsti dalla tabella n. 1 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornata dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace di valore fino a € 1.100,00.

Tali valori risultano così articolati:

Fase processuale	Valore medio
Fase di studio della controversia	€ 68,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 68,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 68,00
Fase decisionale	€ 142,00
Compenso professionale complessivo di	**€ 346,00**

Ai fini della programmazione finanziaria, **il Comune stabilisce in € 370,00 il compenso professionale unitario massimo per un giudizio completo, al netto del rimborso forfettario delle spese generali, del contributo integrativo previdenziale e dell'IVA, ove dovuti**, tenuto conto delle caratteristiche delle prestazioni richieste e degli obblighi organizzativi connessi alla gestione coordinata e continuativa del contenzioso.

A tale importo si aggiungono il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e il contributo integrativo previdenziale nella misura del 4%, ove dovuto.

Per un massimo di 100 giudizi, assumendo lo svolgimento di tutte le fasi processuali, il valore stimato del servizio, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, è pari a € 44.252,00 al netto dell'IVA, secondo il seguente calcolo:

Voce	Importo per giudizio	Totale per 100 giudizi
Compenso professionale massimo unitario	€ 370,00	€ 37.000,00
Rimborso forfettario delle spese generali (15%)	€ 55,50	€ 5.550,00
Contributo integrativo previdenziale (4%), ove dovuto	€ 17,02	€ 1.702,00
Totale al netto dell'IVA	**€ 442,52**	**€ 44.252,00**

La spesa complessiva stimata ai fini della copertura finanziaria è pari a € 53.987,44, comprensiva di € 9.735,44 per IVA al 22%, ove dovuta.

Nella presente fase è richiesta esclusivamente la manifestazione di interesse. Nella successiva fase istruttoria, i soggetti invitati indicheranno nel preventivo il compenso professionale unitario richiesto per un giudizio completo, entro il limite massimo di € 370,00, con separata indicazione degli importi relativi alle singole fasi processuali. Al compenso si aggiungono il rimborso forfettario delle spese generali, il contributo integrativo previdenziale e l'IVA, ove dovuti.

Il valore medio complessivo di € 346,00 costituisce il parametro assunto a riferimento ai fini della quantificazione del valore stimato del servizio. Eventuali preventivi di importo inferiore potranno

essere valutati esclusivamente nei limiti consentiti dalla disciplina vigente in materia di equo compenso e dai parametri forensi applicabili.

L'Amministrazione verificherà, prima dell'affidamento, la congruità, la proporzionalità e la conformità del compenso proposto alla disciplina vigente, tenuto conto della quantità, della qualità, del contenuto e delle caratteristiche delle prestazioni professionali richieste, nonché dell'eventuale carattere seriale delle controversie e della ricorrenza di questioni giuridiche analoghe.

Il corrispettivo sarà riconosciuto per i giudizi effettivamente affidati e per le fasi processuali effettivamente svolte, sulla base degli importi definiti in sede di affidamento e secondo le condizioni contrattuali.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Possono presentare manifestazione di interesse gli avvocati in forma individuale, gli studi associati e le associazioni professionali tra avvocati, le società tra avvocati e i raggruppamenti, costituiti o da costituire, tra soggetti ammessi.

In caso di partecipazione in forma associata, societaria o aggregata, dovrà essere individuato il professionista referente nei rapporti con l'Amministrazione.

Dovranno, altresì, essere indicati nominativamente i professionisti destinati allo svolgimento delle prestazioni di assistenza e patrocinio legale oggetto del servizio.

Le prestazioni riservate agli esercenti la professione forense dovranno essere svolte esclusivamente da professionisti in possesso delle abilitazioni prescritte dalla normativa vigente.

ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, dei seguenti requisiti.

8.1 – Requisiti di ordine generale

1. insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, tenuto conto dell'art. 98 in materia di illecito professionale grave e ferme restando, ove applicabili, le disposizioni degli artt. 96 e 97;
2. insussistenza di cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
3. regolarità rispetto agli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
4. insussistenza delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi di cui all'art. 9;
5. insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, ove applicabile.

8.2 – Requisiti di idoneità professionale

1. iscrizione all'Albo degli Avvocati e abilitazione all'esercizio della professione forense;
2. assenza di provvedimenti disciplinari in corso di efficacia che comportino la sospensione o il divieto di esercizio della professione;
3. possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, ai sensi della normativa vigente;
4. disponibilità di un indirizzo di posta elettronica certificata e degli strumenti informatici necessari allo svolgimento delle attività processuali.

Per i soggetti costituiti in forma associata, societaria o aggregata è altresì richiesto il possesso delle iscrizioni e delle abilitazioni previste dalla disciplina applicabile alla rispettiva forma organizzativa.

I requisiti di iscrizione all'Albo, abilitazione all'esercizio della professione forense e assenza di provvedimenti disciplinari ostativi devono essere posseduti da ciascuno dei professionisti indicati per l'esecuzione delle prestazioni di patrocinio legale. La copertura assicurativa deve essere idonea a garantire le prestazioni professionali oggetto del servizio.

8.3 – Requisiti di capacità tecnico-professionale

1. Pregressa esperienza professionale nell'ambito del contenzioso relativo alle violazioni del Codice della Strada.

Il possesso del requisito dovrà essere dichiarato nell'apposito modello di manifestazione di interesse. In caso di partecipazione in forma associata, societaria o aggregata, il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei professionisti espressamente indicati per lo svolgimento delle prestazioni di patrocinio legale.

La consistenza, la specificità e la pertinenza delle esperienze professionali maturate, con particolare riferimento al contenzioso derivante dall'utilizzo di dispositivi automatici di rilevamento della velocità e al patrocinio legale di enti locali, saranno oggetto di valutazione nell'ambito della successiva fase istruttoria.

8.4 – Possesso e mantenimento dei requisiti

In caso di partecipazione in forma associata, societaria o aggregata, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun soggetto tenuto a possederli ai sensi della normativa applicabile.

I requisiti richiesti dovranno permanere, per quanto di rispettiva competenza, nelle successive fasi del procedimento e, per il soggetto eventualmente individuato quale affidatario, per tutta la durata del rapporto contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 9 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

I soggetti interessati devono dichiarare l'assenza di incompatibilità o conflitti di interessi, anche potenziali, che possano pregiudicare l'indipendenza professionale e la difesa del Comune, anche in relazione all'assistenza prestata a chi abbia proposto opposizione avverso i verbali di cui all'art. 3.

La dichiarazione deve riguardare sia il soggetto partecipante sia i professionisti nominativamente indicati per lo svolgimento delle prestazioni di patrocinio legale.

Resta fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali situazioni sopravvenute di incompatibilità o conflitto di interessi.

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I soggetti interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse, redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente avviso sotto la lettera A, contenente:

1. i dati identificativi del professionista o dell'operatore economico interessato;
2. la dichiarazione relativa alla disponibilità a svolgere il servizio e a partecipare alla successiva fase di acquisizione dei preventivi;
3. le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e sull'assenza di incompatibilità o conflitti di interessi ai sensi dell'art. 9;

4. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento;
5. l'indicazione nominativa dei professionisti destinati allo svolgimento delle prestazioni di patrocinio legale e, per le forme associate, societarie o aggregate, del professionista referente nei rapporti con l'Amministrazione.

Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni non veritiere.

Non è richiesta, nella presente fase, la produzione di curriculum professionali, documentazione comprovante le esperienze maturate, relazioni tecnico-professionali, proposte organizzative o preventivi economici, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alle verifiche delle dichiarazioni rese.

ART. 11 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 23:59 del giorno 06/12/2026, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.cerroalvolturno.is.it .

Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: **«MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – SERVIZIO DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE – OPPOSIZIONI VERBALI RILEVAMENTO VELOCITÀ S.S. 652».**

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal professionista o dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero mediante firma autografa, accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

In caso di partecipazione mediante raggruppamento non ancora costituito, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che intendono costituire il raggruppamento. In caso di raggruppamento già costituito, la sottoscrizione è effettuata dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.

Le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti soggettivi dovranno essere rese da ciascun soggetto tenuto a possederli, direttamente ovvero, nei limiti consentiti dal D.P.R. n. 445/2000, da altro soggetto legittimato a renderle.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione farà fede la data e l'ora risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Il tempestivo recapito della documentazione rimane a esclusivo rischio del mittente, fatti salvi eventuali disservizi imputabili all'Amministrazione.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.

ART. 12 – ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, il Responsabile dell'Area Amministrativa procederà all'esame della documentazione pervenuta, verificando:

1. il rispetto del termine e delle modalità di presentazione stabiliti dal presente avviso;
2. la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa;

3. il possesso dei requisiti di partecipazione, sulla base delle dichiarazioni rese, fatte salve le successive verifiche previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti e integrazioni documentali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento.

Le risultanze delle operazioni istruttorie saranno riportate in apposito verbale.

La richiesta di preventivo sarà trasmessa a tutti i soggetti che abbiano presentato una manifestazione di interesse valida e risultino in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 13 – SUCCESSIVA FASE DI ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

Ai soggetti individuati all'esito della presente fase esplorativa sarà trasmessa apposita lettera di richiesta di preventivo, contenente le condizioni di esecuzione del servizio, gli obblighi dell'affidatario, le modalità di presentazione della documentazione richiesta e i criteri di valutazione delle proposte.

In particolare, sarà richiesta la presentazione di:

a) **una relazione tecnico-professionale**, contenente l'indicazione delle esperienze professionali maturate, adeguatamente documentabili, nonché delle modalità organizzative e degli impegni proposti per garantire la gestione tempestiva, coordinata e continuativa delle controversie;
b) **un preventivo economico**, recante l'indicazione del compenso unitario richiesto per ciascun giudizio effettivamente affidato, con separata indicazione degli importi relativi alle singole fasi processuali, formulato nel rispetto della disciplina applicabile in materia di equo compenso e dei parametri forensi.

La valutazione delle proposte tecnico-professionali sarà effettuata sulla base di criteri oggettivi, predeterminati, misurabili e verificabili, definiti nella lettera di richiesta di preventivo, mediante l'impiego di criteri quantitativi e tabellari, anche di tipo ON/OFF, finalizzati a limitare la discrezionalità valutativa e ad assicurare omogeneità e confrontabilità delle proposte.

Saranno valorizzate, in particolare:

- l'esperienza professionale specifica nel contenzioso relativo alle violazioni dei limiti di velocità accertate mediante dispositivi automatici di rilevamento;
- l'esperienza professionale maturata nell'ambito delle ulteriori controversie relative alle violazioni del Codice della Strada;
- l'esperienza nell'assistenza e nel patrocinio legale di amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli enti locali;
- le modalità organizzative e gli impegni assunti per garantire la tempestività, la continuità e l'efficacia del servizio.

Le modalità di valorizzazione delle esperienze professionali, gli eventuali limiti temporali di riferimento, i criteri di computo dei giudizi trattati e le modalità di verifica delle dichiarazioni saranno definiti preventivamente nella lettera di richiesta di preventivo.

Il preventivo economico sarà valutato sotto il profilo della congruità, della proporzionalità e della sostenibilità, nel rispetto della disciplina applicabile in materia di equo compenso e dei parametri forensi.

L'individuazione dell'affidatario non sarà fondata esclusivamente sul minor prezzo.

Le risultanze della valutazione saranno riportate in apposito verbale e costituiranno elementi istruttori ai fini della motivata individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio.

L'eventuale attribuzione di punteggi avrà funzione esclusivamente istruttoria e comparativa e non comporterà la formazione di una graduatoria vincolante, né l'automatico affidamento del servizio al soggetto che abbia conseguito il punteggio più elevato.

Gli adempimenti relativi all'acquisizione del CIG, alla gestione digitale della procedura e alla formalizzazione dell'affidamento saranno effettuati mediante l'utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), secondo le modalità e nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

ART. 14 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione intende procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, subordinatamente alla sussistenza dei relativi presupposti normativi, avuto riguardo alla natura e al valore complessivo stimato del servizio.

L'Amministrazione individuerà l'affidatario con decisione motivata, tenendo conto delle risultanze istruttorie di cui all'art. 13.

L'Amministrazione si riserva di dare seguito al procedimento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse validamente pervenuta ovvero di un solo preventivo ritenuto idoneo, previa verifica della rispondenza della proposta alle esigenze dell'Ente, della congruità del compenso richiesto e della sussistenza dei presupposti normativi per l'affidamento.

L'eventuale affidamento sarà disposto con separato provvedimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, previa verifica dei requisiti prescritti, del rispetto del principio di rotazione, ove applicabile, e della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

La formalizzazione dell'affidamento avverrà mediante l'utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

ART. 15 – RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Cerro al Volturno si riserva, per motivate ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze organizzative, amministrative o finanziarie, la facoltà di:

a) sospendere, modificare o revocare il presente avviso;
b) prorogare o riaprire i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse;
c) non dare seguito alla successiva fase di acquisizione dei preventivi;
d) non procedere all'affidamento del servizio;
e) adottare una diversa modalità di affidamento, nel rispetto della normativa vigente.

La presentazione della manifestazione di interesse non attribuisce ai soggetti partecipanti alcun diritto al conferimento dell'incarico, né comporta il riconoscimento di compensi, indennizzi o rimborsi per le attività svolte ai fini della partecipazione, fatti salvi i diritti riconosciuti dalla legge.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il titolare del trattamento è il Comune di Cerro al Volturno, con sede in Via Aldo Moro, n. 12, 86072 Cerro al Volturno (IS), PEC protocollo@pec.comune.cerroalvolturno.is.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il dott. Guido Savelli, contattabile all'indirizzo PEC guido.savelli@pec.it.

Il Comune tratta i dati personali per ricevere e istruire le manifestazioni di interesse, verificare il possesso dei requisiti e gestire l'eventuale successiva fase di acquisizione dei preventivi e di affidamento del servizio. Il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi di legge e per svolgere i compiti di interesse pubblico connessi al procedimento, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del GDPR. Gli eventuali dati relativi a condanne penali e reati sono trattati, ove necessari per la verifica dei requisiti, nel rispetto dell'art. 10 del GDPR e dell'art. 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003.

Il conferimento dei dati necessari è richiesto per partecipare al procedimento. In mancanza dei dati indispensabili, il Comune non potrà dare seguito alla manifestazione di interesse.

I dati sono trattati dal personale autorizzato e possono essere comunicati, nei limiti necessari, alle amministrazioni e agli enti competenti per la verifica delle dichiarazioni e dei requisiti, nonché agli altri soggetti legittimati nei casi previsti dalla legge, anche in materia di accesso agli atti e trasparenza. Gli eventuali fornitori che trattano dati per conto del Comune operano quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento e, successivamente, secondo i termini previsti dalla disciplina sulla conservazione della documentazione amministrativa e dal piano di conservazione dell'Ente, tenuto conto di eventuali verifiche o contenziosi.

Gli interessati possono rivolgersi al Comune o al RPD per esercitare, quando ne ricorrono i presupposti, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del GDPR. Possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Adele Rossi, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Cerro al Volturno.

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere trasmesse mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.cerroalvolturno.is.it .

ART. 18 – PUBBLICITÀ DELL'AVVISO

L'avviso e il modello di manifestazione di interesse sono pubblicati per dieci giorni consecutivi sui seguenti canali:

1. all'Albo Pretorio online del Comune di Cerro al Volturno;
2. nella homepage del sito istituzionale dell'Ente;
3. nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di gara e contratti», del sito istituzionale dell'Ente.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI E ALLEGATI

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, ordinamento della professione forense, compensi professionali e procedimento amministrativo.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso il seguente allegato:

Allegato A – Modello di manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive.

Cerro al Volturno, 26/11/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Adele Rossi

Firmato digitalmente da:
ADELE ROSSI
Data: 26/11/2026 14:08:18